



# **REGOLAMENTO COSTITUTIVO DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI POGNANO**

**Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 21.03.2024**

**Aggiornato con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 29.07.2024**

## **INDICE**

### **Introduzione**

- Principi generali

### **Disposizioni generali ai sensi della legge d.lgs. 1/2018**

Art. 1 – Finalità del servizio

Art. 2 – Attività di protezione civile

Art. 3 – Compiti di protezione civile

Art. 4 – Funzioni di protezione civile

### **Regolamento ai sensi del DGR XII/695 del 17/07/2023**

Art. 5 – Costituzione Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile

Art. 6 – Sindaco

Art. 7 – Obiettivi del Gruppo

Art. 8 – Attività del Gruppo

Art. 9 – Ammissione al Gruppo, esclusione, limiti di partecipazione

Art. 10 – Volontari effettivi

Art. 11 – Perdita della qualità di appartenente al Gruppo

Art. 12 – Diritti dei Volontari

Art. 13 – Doveri dei Volontari

Art. 14 – Organi del Gruppo

Art. 15 – Assemblea dei Volontari iscritti al Gruppo

Art. 16 – Consiglio Direttivo

Art. 17 – Coordinatore operativo

Art. 18 – Organizzazione operativa del Gruppo

Art. 19 – Sede Operativa, attrezzature/dotazioni tecniche, vestiario e DPI

Art. 20 – Norme amministrative e finanziarie

Art. 21 – Scioglimento del Gruppo Comunale

## **Principi generali**

1 - Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile del Comune di Pognano in conformità ai principi normativi nazionali e regionali nonché alle rispettive direttive.

2 - L'attività di volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario e la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato od autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con il Gruppo Comunale.

3 - Il Gruppo Comunale è apolitico e apartitico: conseguentemente i volontari, nel momento in cui svolgono attività di protezione civile sono tenuti ad astenersi dall'assumere atteggiamenti pro o contro qualsiasi parte politica, dal fare politica nonché dall'utilizzare l'immagine del volontario di protezione civile per fini politici od elettorali.

4 - Il Gruppo Comunale, durante la fase di emergenza, opera alle dipendenze degli organi preposti alla direzione ed al coordinamento degli interventi previsti dalle leggi vigenti.

## **Disposizioni generali ai sensi della legge d.lgs. 1/2018**

### **Articolo 1 - Finalità del servizio**

1 - L'attività del Servizio comunale di protezione civile è finalizzata alla tutela dell'integrità della vita, dei beni e degli insediamenti, dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi o da altri eventi che, per le loro connotazioni di eccezionalità, determinino situazioni di grave o diffuso pericolo.

2 - Costituiscono altresì finalità preventive del servizio, la diffusione delle tematiche di protezione civile a mezzo di esercitazioni e le simulazioni di interventi in emergenza, l'educazione scolastica e le campagne informative sui rischi e sulle corrette pratiche comportamentali autoprotettive di protezione civile.

### **Articolo 2 - Attività di protezione civile**

1 - Le attività di protezione civile sono volte alla previsione ed alla prevenzione dei rischi, al soccorso delle popolazioni sinistrate ed al superamento dell'emergenza connessa al verificarsi di:

- a) eventi naturali od antropici che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili in via ordinaria dall'ente;
- b) eventi naturali od antropici che per loro natura ed estensione comportano, in via ordinaria, l'intervento coordinato di più enti;
- c) calamità naturali, catastrofi od altri eventi che, per loro intensità ed estensione, devono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari;

2 - La previsione consiste nell'insieme delle attività dirette allo studio ed alla determinazione delle cause dei fenomeni calamitosi, alla identificazione dei rischi ed alla individuazione delle zone del territorio soggette ai rischi stessi.

3 - La prevenzione consiste nell'insieme delle attività volte ad evitare ovvero a ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti agli eventi di cui al comma 1 anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione.

4 - Il soccorso consiste nell'attuazione degli interventi diretti ad assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi, di cui al comma 1, ogni forma di prima assistenza, in attuazione di quanto previsto dal Piano di Emergenza Comunale e dai Piani Operativi di Emergenza.

5 - Il superamento dell'emergenza consiste unicamente nell'attuazione, coordinata con gli organi istituzionali competenti, delle iniziative necessarie ed indilazionabili volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita.

### **Articolo 3 - Compiti di protezione civile**

1 - Nel rispetto della normativa nazionale di protezione civile, il Comune di Pognano si è dotato di una struttura di protezione civile che consente di svolgere i seguenti compiti principali:

- a) predisposizione di un servizio di pronta reperibilità dell'Amministrazione Comunale per l'eventuale ricezione di comunicazioni di allerta urgenti od improvvise;
- b) vigilanza su situazioni di possibile rischio per la pubblica incolumità in caso di comunicazioni ufficiali di allerta, provenienti da enti sovra ordinati od in caso di verifica diretta delle stesse;

- c) organizzazione di una struttura operativa in grado di prestare la primissima assistenza alla popolazione costituita da tecnici comunali, volontari e/o imprese convenzionate;
- d) adeguata informazione alla popolazione, in periodo di normalità, sul grado di esposizione ai rischi e sui comportamenti da tenere in caso di emergenza;
- e) predisposizione di adeguati sistemi e procedure di allerta alla popolazione, da attivare in caso di emergenza.

#### **Articolo 4 - Funzioni di protezione civile**

1 - Nell'ambito del sistema regionale di protezione civile, il Comune di Pognano è tenuto a svolgere le seguenti funzioni:

- a) dotarsi, anche attraverso forme associative, di una struttura di protezione civile, coordinata dal Sindaco, in grado di intervenire per far fronte agli eventi rientranti nelle tipologie enunciate all'art. 7 D.lgs. n. 1/2018, nonché per assicurare la necessaria collaborazione alle operazioni di soccorso coordinate dalla Provincia o dalla Regione;
- b) promuovere l'esistenza di un gruppo comunale di volontari di protezione civile, assicurandone in ogni caso la formazione di base e l'aggiornamento secondo gli standard minimi stabiliti dalla Regione;
- c) curare la predisposizione dei piani comunali o intercomunali di emergenza, anche nelle forme associative e di cooperazione previste dal Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali nonché la loro attuazione, sulla base delle direttive per la pianificazione di emergenza, emanate dalla Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare;
- d) curare l'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza nonché la vigilanza sull'attuazione dei servizi urgenti da parte delle strutture locali di protezione civile;
- e) disporre l'utilizzo delle organizzazioni di volontariato di protezione civile a livello comunale ed intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali nonché delle direttive regionali per la pianificazione di emergenza, di cui alla precedente lettera c);
- f) provvedere alle attività di previsione ed agli interventi di prevenzione dei rischi, contemplati dai programmi e piani regionali e provinciali.

#### **Regolamento ai sensi del DGR XII/695 del 17/07/2023**

#### **Articolo 5 - Costituzione Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile**

1 - È costituito con delibera di Consiglio comunale n. 30 del 29.11.2013 il Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile del Comune di Pognano, di seguito Gruppo, nella sede legale del Comune di Pognano, in conformità a quanto previsto dall'articolo 35, comma 1, del d.lgs. n. 1/2018 e, in quanto compatibile, dall'articolo 21 del d.lgs. n.117/2017.

2 - Il Gruppo è un Ente del Terzo Settore costituito in forma specifica, composto esclusivamente da cittadine e cittadini dell'unione europea, o cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti, che scelgono di aderire volontariamente;

3 - Il Comune provvede all'iscrizione del Gruppo nell'elenco territoriale del volontariato di protezione civile della Lombardia, e nel Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore (RUNTS), ai sensi dell'art. 11 del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n.106/2020, nella sezione "Altri Enti del Terzo Settore".

#### **Articolo 6 - Il Sindaco**

1 - Il Sindaco è Autorità comunale di protezione civile ed in tale veste sovrintende tutte le attività di protezione civile del Comune ed esercita tutti i compiti e le funzioni che le vigenti disposizioni di legge e di regolamento gli attribuiscono espressamente.

2 - Il Sindaco è legale rappresentante del Gruppo e, fatta salva la presentazione dell'istanza per l'iscrizione al RUNTS, può delegare a un soggetto dell'amministrazione comunale lo svolgimento di alcune o tutte le attività previste ai sensi del presente regolamento.

3 - Il Sindaco, ai sensi dell'articolo 6 del d.lgs. n. 1/2018, in qualità di autorità territoriale di protezione civile, provvede all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, anche per lo svolgimento integrato e coordinato delle attività del Gruppo; il Sindaco è, altresì, responsabile della disciplina di

procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa a supporto del Gruppo, al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'articolo 7 del d.lgs. n. 112018.

4 - Al verificarsi di una situazione d'emergenza nell'ambito del territorio comunale, il Sindaco assume la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari, anche avvalendosi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e delle organizzazioni di volontariato operanti a livello comunale ovvero intercomunale, dandone immediata comunicazione al Prefetto, al Presidente della Provincia ed al Presidente della Giunta Regionale.

5 - Quando la calamità naturale, la catastrofe o l'evento non può essere fronteggiato con le risorse, i materiali ed i mezzi a disposizione del Comune, il Sindaco chiede l'intervento di altre forze, risorse e strutture al Presidente di Città Metropolitana, al Presidente della Giunta Regionale od al Prefetto, per l'adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza ed il coordinamento degli interventi con quelli dell'Autorità comunale di protezione civile.

#### **Articolo 7 – Obiettivi del Gruppo**

1 - Il Gruppo, quale Ente del Terzo Settore costituito in forma specifica, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 2 del d.lgs. n.117/2017, esercita in via esclusiva attività di protezione civile di cui alla lettera y) del comma 1 dell'art. 5, del d.lgs. n.117/2017, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2 - Il Gruppo concorre al servizio nazionale di protezione civile ed è costituito per le finalità di cui all'articolo 1 del d.lgs. n. 1/2018, ovvero per tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente, dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, e viene impiegato ai sensi del d.lgs. 1/2018, e sulla base degli indirizzi nazionali e regionali in materia di protezione civile.

3 - Il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile è parte del sistema comunale di protezione civile ed i volontari prestano la loro opera nell'ambito delle attività di protezione civile, nonché in attività di informazione e sensibilizzazione della popolazione.

4 - Di tutte le attività svolte dal Gruppo Comunale dovrà essere redatta apposita relazione a cura del Coordinatore del Gruppo.

#### **Articolo 8 – Attività del Gruppo**

1 - L'impiego del volontariato di protezione civile avviene in conformità alle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei volontari di protezione civile di cui al d.lgs. 81/2008 e atti conseguenti.

2 - Il Gruppo, nel perseguire i propri obiettivi, laddove attivato, secondo forme di coordinamento e modalità operative previste dalle normative vigenti in materia, opera, in particolare, in occasione di:

- a) eventi emergenziali di protezione civile di cui all'articolo 7 del d.lgs. n.1/2018;
- b) attività ed eventi a rilevante impatto locale di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9/11/2012
- c) attività di prevenzione dei rischi e supporto alla pianificazione di emergenza, ai sensi degli articoli 18, 22, 32 e 38 del d.lgs. n. 1/2018;
- d) attività addestrative e formative funzionali all'attività di protezione civile;
- e) attività di informazione alla popolazione sulla preparazione al rischio;
- f) attività ed iniziative di raccolta fondi, compatibili con le disposizioni in materia di attivazione e impiego dei volontari di protezione civile, anche attraverso la previsione di lasciti, donazioni e/o contributi a favore del Comune e finalizzati a finanziare le attività del Gruppo comunale secondo le disposizioni appositamente previste dal Comune.

3 - Il Gruppo opera nel rispetto delle indicazioni operative del Sindaco e delle direttive previste dal Piano di Protezione Civile del Comune di riferimento, in coerenza con le disposizioni operative nazionali e regionali di protezione civile, nonché delle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di protezione civile.

4 - Il Comune, ai sensi della normativa vigente in materia, tiene:

- Il Registro dei Volontari iscritti;
- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, di cui al successivo articolo 16. Il Gruppo ha accesso ai registri sopra citati.

5 - il Sindaco, all'occorrenza può richiedere al Gruppo Comunale di prestare attività di supporto ai Servizi Comunali nel caso di manifestazioni che, per consistente partecipazione di pubblico o riflessi sulla comunità, siano idonee ad assumere una rilevanza, ancorché indiretta, sotto il profilo della protezione civile, fermo restando che in tali circostanze non sarà in alcun modo possibile sostituirsi all'operato dei servizi interessati, ed in particolare agli Organi di Polizia Stradale nelle attività di regolazione del traffico.

6 - Eventuali interventi richiesti al di fuori del territorio comunale potranno essere effettuati previa autorizzazione del Sindaco, al quale potranno essere inviate richieste per aderire ad iniziative a livello regionale o nazionale, nonché per interventi al verificarsi di emergenze o grandi eventi su tutto il territorio regionale o nazionale: l'autorizzazione potrà comprendere l'utilizzo di mezzi e materiali.

7 - Il Gruppo Comunale, od i singoli Volontari potranno inoltre, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, promuovere od aderire ad iniziative, anche al di fuori del territorio comunale, intese a favorire lo scambio di esperienze tra gli Enti, le Associazioni ed i Gruppi di volontariato operanti nella protezione civile: l'autorizzazione potrà comprendere l'utilizzo di mezzi e materiali.

8 - I Volontari, previa autorizzazione del Sindaco, potranno organizzare, in autonomia o avvalendosi di istruttori esterni, incontri od esercitazioni tecniche e pratiche, atte a mantenere e migliorare la preparazione individuale e di gruppo.

### **Articolo 9 - Ammissione al Gruppo, esclusione, limiti di partecipazione.**

1 - L'Amministrazione Comunale incentiva l'adesione al Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile nelle forme ritenute più opportune, la promozione di incontri specifici o di campagne di sensibilizzazione e l'organizzazione di punti di informazione ed adesione anche per via telematica.

2 - Possono essere ammessi al Gruppo i cittadini dell'unione europea e cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti, senza distinzione di sesso, di etnia, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali.

3 - Possono aderire al Gruppo, previa autorizzazione da parte dell'esercente la responsabilità genitoriale, in coerenza con la legislazione vigente in materia, i minorenni, i quali possono essere impiegati per lo svolgimento delle attività del Gruppo, ad eccezione delle attività operative. Gli associati minorenni esprimono il voto in Assemblea attraverso colui che ne esercita la responsabilità genitoriale/tutore.

4 - Al Gruppo, quale Ente del Terzo Settore costituito in forma specifica possono, altresì, aderire i dipendenti comunali, ferme restando le incompatibilità previste dalle disposizioni statutarie in materia.

5 - Ai sensi del R.R. 10/2022, art. 6, c. 5, lettera c), i volontari che assumano una delle cariche previste dal presente regolamento dovranno rilasciare annualmente la dichiarazione di non aver riportato condanne penali, anche in via non definitiva, per reati dolosi contro le persone, il patrimonio, la pubblica amministrazione, o l'ordine pubblico. Inoltre devono essere in assenza di provvedimenti di espulsione da Forze Armate, Corpi militarmente organizzati, Organizzazioni di volontariato e Gruppi comunali di protezione civile.

6 - L'ammissione al Gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda a cui devono essere allegati i documenti e dichiarazioni nello specifico:

- l'autocertificazione in carta libera della residenza e del domicilio;
- l'autodichiarazione del proprio stato di buona salute; il Comune si riserva la facoltà di disporre, secondo normativa vigente, opportuni controlli e accertamenti sanitari
- l'autocertificazione attestante l'assenza di cause ostative;
- elementi utili all'immediato reperimento (e-mail, numeri telefonici, pec, ecc.);
- scheda informativa (lavoro, mansioni, patenti) dell'interessato da ritirare presso gli uffici comunali o presso la sede del Gruppo comunale di Protezione Civile
- copia del documento di identità in corso di validità;
- copia del Codice Fiscale.

7 - L'ammissione avviene a seguito di espletamento della fase istruttoria con atto del Comune e viene comunicata all'interessato e al Coordinatore operativo del Gruppo di cui all'articolo 16.

### **Articolo 10 - Volontari effettivi**

1 - Sono volontari effettivi i cittadini dell'unione europea e i cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che scelgono di aderire volontariamente al Gruppo e che superano con esito positivo il corso di addestramento, come definito dalle vigenti norme regionali e fermo restando il superamento di ulteriori specifici programmi formativi definiti dall'Amministrazione comunale.

2 - Ai volontari effettivi, che vengono iscritti nel registro dei volontari, verranno consegnati:

- copia della polizza assicurativa di cui all'articolo 8, comma 2, che garantisce la copertura anche durante il periodo di prova di cui al comma 1;
- tesserino di appartenenza al Gruppo;
- vestiario e DPI idonei.
- copia del Regolamento.

#### **Articolo 11 - Perdita della qualità di appartenente al Gruppo**

1 - La qualità di appartenente al Gruppo si perde per:

- a) recesso volontario presentato dal volontario appartenente al Gruppo, che dovrà darne comunicazione in forma scritta, al Coordinatore operativo e al Sindaco.
- b) assenza ingiustificata da ogni attività per la durata di almeno 6 mesi continuativi o per incompatibilità con l'azione operativa del Gruppo;
- c) perdita dei requisiti di ammissione di cui all'articolo 9 del presente regolamento;
- d) utilizzo improprio non coerente con le attività di Protezione Civile o per danneggiamento con dolo dei mezzi e materiali in dotazione al Gruppo.

e) violazioni disciplinari, costituite dall'inosservanza delle norme di Gruppo e dei doveri individuali dei Volontari nonché delle norme del presente regolamento. Prima di raggiungere la perdita della qualità di appartenente al Gruppo, le violazioni saranno punite con Richiamo verbale, seguito da Richiamo scritto e da Sospensione temporanea, definita insindacabilmente dal Coordinatore, dal Sindaco, e dall'assemblea dei Volontari, in base al grado di inadempienza;

2 - La perdita di qualità di appartenente al Gruppo, con giustificate motivazioni da comunicare all'interessato, viene proposta anche dal Coordinatore operativo o dal Sindaco; quest'ultimo, sentito il parere dell'Assemblea dei volontari di cui al successivo articolo 15 del presente atto, esperite le fasi di indagine ed accertamento di fatti e circostanze, sentito le parti interessate, nel rispetto del principio del contraddittorio, adotta il relativo provvedimento di cui al punto e) comma 1 articolo 11.

3 - Una volta persa l'appartenenza al Gruppo, il volontario ha l'obbligo di restituire l'equipaggiamento personale e le attrezzature affidategli in comodato d'uso, entro 30 giorni dalla effettiva cessazione. In mancanza, gli sarà addebitato, a cura del Comune, il costo del materiale al prezzo corrente per il suo riacquisto.

#### **Articolo 12 - Diritti dei volontari**

1 - Il volontario del Gruppo, quale persona che svolge l'attività di volontariato organizzato di protezione civile in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, del d.lgs. n. 1/2018, ha il diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute, con i limiti definiti dall'articolo 17, comma 3, del Codice del Terzo settore, se preventivamente autorizzate e documentate, oltre al riconoscimento dei benefici di legge previsti dagli artt. 39 e 40 del d.lgs. 1/2018.

2 - I componenti del Gruppo sono assicurati, a cura e a spese del Comune, secondo le modalità previste dall'articolo 18 del d.lgs. n. 117/2017, per lo svolgimento dell'attività di volontario del Gruppo di volontariato di protezione civile.

3 - La sorveglianza e il controllo sanitario del volontario del Gruppo vengono svolti in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia.

4 - Il volontario, al fine di poter operare, ha diritto di fruire di appositi programmi formativi in tema di protezione civile, anche sulla base degli specifici indirizzi regionali.

5 - Il Volontario ha diritto di partecipare alle attività di protezione civile nelle forme e secondo le modalità previste dal presente Regolamento nonché a candidarsi per ricoprire una delle cariche in seno al Gruppo Comunale;

6 - Il Volontario ha diritto di richiedere un periodo di sospensione dell'operatività, per motivi giustificabili. La domanda dovrà pervenire in forma scritta al Coordinatore e al Sindaco, che valuteranno insindacabilmente la concessione.

7 - Il Volontario ha diritto di recedere dal Gruppo presentando comunicazione scritta al Coordinatore e al Sindaco anche senza fornire giustificazione della propria scelta, restituendo contestualmente l'uniforme e tutte le altre dotazioni ricevute;

### **Articolo 13 - Doveri dei volontari**

1 - L'appartenenza al Gruppo Comunale richiede da parte dei singoli Volontari la condivisione di norme di Gruppo e l'osservanza di specifici doveri individuali, nonché l'accettazione ed il rispetto del presente Regolamento. In caso di inadempienza si riporta al punto e) comma 1 articolo 11 del presente Regolamento.

#### **2 - Costituiscono norme di Gruppo:**

- a) elevato senso di responsabilità;
- b) un profondo rispetto verso le persone, senza distinzioni di sesso, razza, religione e ideologia politica e verso le istituzioni;
- c) la propensione a fornire una ragionevole disponibilità del proprio tempo libero da dedicare alle attività del Gruppo;
- d) la propensione a lavorare in squadra in funzione del conseguimento di obiettivi comuni unita alla capacità di rinunciare a qualsivoglia forma di protagonismo individuale;
- e) la capacità di riservare un adeguato equilibrio sia durante le operazioni ordinarie che durante gli interventi di emergenza;
- f) la capacità di instaurare, il rapporto di fiducia con i cittadini e le istituzioni;
- g) la capacità di relazionarsi con gli appartenenti al Gruppo, rispettando la dignità ed il ruolo di ciascuno e mantenendo uno spirito positivo e proattivo nei confronti dei singoli problemi.

#### **3 - Costituiscono norme individuali del Volontario:**

- a) assicurare la reperibilità ai fini dell'impiego in caso di emergenza, secondo i turni programmati dal Coordinatore operativo o a comunicare la propria indisponibilità per comprovati motivi, partecipando con impegno e motivazione alle attività del Gruppo, garantendo l'impegno minimo della presenza ad almeno 80% alle riunioni ufficiali (quali riunione annuale, riunioni per eleggere i rappresentanti del gruppo o riunioni straordinarie);
- b) la partecipazione agli incontri mensili per la manutenzione dei mezzi, attrezzi e delle apparecchiature;
- c) essere disponibili e rintracciabili per interventi operativi pari almeno al 50% degli stati di allerta o di necessità e alla partecipazione ad almeno il 50% delle esercitazioni.
- d) tradurre fedelmente le disposizioni e le indicazioni impartite dal Coordinatore del Gruppo e dal Caposquadra;
- e) evitare di presentarsi autonomamente sul luogo delle operazioni e/o degli interventi senza che la presenza sia stata richiesta dal Coordinatore;
- f) conservare e mantenere con cura e diligenza i materiali e le attrezzature loro affidate ed evitare di utilizzare i medesimo per fini personali;
- g) indossare l'abbigliamento/DPI assegnati dal Comune, astenendosi dall'impiego degli stessi per usi diversi da quello di servizio, indossando con decoro e dignità, avendone cura, mantenendone il buono stato ed evitarne modificazioni.
- h) non partecipare in uniforme a manifestazioni, esercitazioni, convegni e/o iniziative al di fuori del territorio comunale senza averne conseguita la preventiva autorizzazione;
- i) partecipare alle riunioni e alle assemblee del Gruppo, ai corsi d'addestramento e alle esercitazioni e prove addestrative di Protezione Civile promosse dal Comune, o dal Gruppo, o alle quali il Comune o il Gruppo prendono parte, fatti salvi comprovati motivi;
- l) mantenere nei confronti dei cittadini un comportamento educato e professionale, orientato alla piena collaborazione ed alla massima disponibilità;
- m) saper resistere alle provocazioni e conservare sempre la calma e l'urbanità di tratto durante lo svolgimento delle attività di protezione civile;
- n) evitare qualsiasi discriminazione sessuale all'interno del Gruppo ed ogni forma di turbamento nei confronti dei Volontari anche a mezzo di espressioni volgari o allusive alla sfera sessuale;
- o) comunicare prontamente al Comune e al Coordinatore ogni variazione dei propri dati personali, ivi compresi la residenza o il domicilio.

#### **Articolo 14 - Organi del Gruppo**

1 - Il Gruppo è dotato dei seguenti organi:

- a) Assemblea dei volontari iscritti al Gruppo;
- b) Consiglio Direttivo o altro organismo analogo con compiti di direzione e coordinamento;
- c) Coordinatore Operativo.

#### **Articolo 15 - Assemblea dei Volontari iscritti al Gruppo**

1 - L'Assemblea, costituita da tutti i volontari effettivi del Gruppo, è il luogo di incontro nel quale gli stessi si possono esprimere e concorrono a fornire gli indirizzi per le attività del Gruppo. È convocata e si riunisce almeno 3 volte l'anno.

2 - L'Assemblea è convocata dal Coordinatore operativo, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, o su istanza della maggioranza dei volontari effettivi. Dal ricevimento della convocazione alla data dell'incontro dovranno intercorrere almeno 5 giorni. La seduta si svolgerà presso la sede operativa del Gruppo.

3 - L'Assemblea è valida con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi in prima convocazione. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle disposizioni del codice civile, nel rispetto dell'autonomia degli enti locali.

4 - I volontari possono farsi rappresentare a mezzo delega da conferirsi per iscritto e non è ammessa più di una delega.

5 - L'Assemblea si esprime con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi e presenti all'incontro, in merito a:

- a) elezione del Consiglio Direttivo o altro organismo analogo con compiti di direzione e coordinamento;
- b) elezione e revoca del Coordinatore operativo;
- c) elezione e revoca del Vice-Coordinatore operativo;
- d) elezione e revoca del Segretario del Gruppo
- e) ogni altro argomento demandato per materia, legge o regolamento alla competenza dell'Assemblea ordinaria;
- f) la proposta del programma delle attività predisposta dal coordinatore operativo.

Le deliberazioni, ad esclusione dei punti a) b) c) d) e) f) del comma 5 dell'articolo 15, sono prese a maggioranza semplice dei volontari presenti e votanti, dando atto che ogni volontario ha diritto ad un solo voto

#### **Articolo 16 - Consiglio Direttivo**

1 - Il Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, è eletto dall'Assemblea tra i suoi componenti, composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti, è l'organo di supporto alle attività del Coordinatore operativo. Il Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, è presieduto dal Coordinatore operativo.

2 - Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, occorre la maggioranza più uno dei membri del Consiglio presenti.

3 - Il Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, si riunisce a seguito di convocazione del Coordinatore operativo e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri. La convocazione avviene, senza obblighi di forma, con mezzi idonei e con preavviso di 5 giorni, salvo i casi di urgenza in cui la convocazione potrà avvenire senza obbligo di preavviso. Delle riunioni del Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, è redatto il verbale sottoscritto dal Coordinatore operativo.

4 - Il Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, in particolare:

- a) definisce proposte di organizzazione e programmazione delle attività del Gruppo, sottoposte all'Assemblea e approvate successivamente dal Sindaco e alla cui attuazione sovrintende il Coordinatore operativo;
- b) collabora con il Comune alla stesura o alla modifica dei piani di protezione civile;
- c) definisce proposte di programma, sottoposte all'Assemblea e approvate successivamente dal Sindaco, alla cui attuazione sovrintende il Coordinatore operativo, per la formazione per l'addestramento dei volontari con corsi specifici;
- d) programma, in accordo con il Comune, la diffusione della cultura di protezione civile presso le scuole e la popolazione anche mediante divulgazione di quanto previsto dai piani comunali di protezione civile.

#### **Articolo 17 – Coordinatore operativo**

1 - Il Coordinatore operativo dei volontari del Gruppo è eletto dall'Assemblea dei volontari secondo i principi di democraticità di cui all'art. 15 comma 5 per un periodo di 3 anni ed è nominato dal Sindaco con apposito decreto ai sensi dell'articolo 35 comma 1, lettera b) del d.lgs. n. 1/2018.

2 - Il ruolo di Coordinatore operativo è esercitato a titolo gratuito ed è incompatibile con quello di amministratore locale, a qualsiasi livello istituzionale. È incompatibile con altri incarichi o funzioni conferite dal Comune, nonché con il ruolo di dipendente comunale appartenente alla struttura di protezione civile. Eventuali altri casi di incompatibilità al Gruppo sono indicati dal Comune secondo quanto previsto dalle prerogative pubblicistiche dell'Ente. Il mandato del Coordinatore operativo può essere revocato anticipatamente dall'Assemblea con la maggioranza di cui all'art. 15, comma 5. Il Coordinatore operativo può essere altresì revocato dal Sindaco, con provvedimento motivato, acquisito il parere dell'Assemblea, qualora il suo operato non sia in linea con le indicazioni operative di cui all'articolo 8, comma 2 del presente atto. Il provvedimento di revoca è adottato dal Sindaco.

3 - Il Coordinatore operativo organizza le attività del Gruppo secondo gli indirizzi dell'Assemblea e sulla base del Piano di protezione civile del Comune e, in accordo con il Sindaco, è referente delle attività dei volontari afferenti al Gruppo.

4 - Il Coordinatore operativo relaziona al Sindaco le necessità del Gruppo e rappresenta il Gruppo nelle sedi istituzionali.

5 - Il Coordinatore operativo cura la ricognizione e l'aggiornamento dei compiti e le mansioni che ciascun volontario potrà svolgere, in linea e in osservanza delle specifiche attività formative, qualora richieste, propedeutiche alla piena operatività anche in specifici scenari di intervento.

6 - Il Coordinatore operativo sovrintende alla corretta tenuta dei locali e degli arredi concessi in uso al Gruppo Comunale.

7 - Il Coordinatore operativo individua, se necessario, i Capi Squadra/Vice Capi Squadra, Responsabili manutenzione e attrezzature.

8 - Il Coordinatore operativo individua, se necessario, avendo riscontro favorevole dall'Assemblea dei Volontari, articolo 15, il Segretario del gruppo che potrà coadiuvare il Coordinatore nel:

b) svolgere funzioni di verbalizzazione durante l'Assemblea dei Volontari;

c) trasmettere le convocazioni e le successive relazioni dell'Assemblea dei Volontari;

d) verificare in via preliminare la conformità dei requisiti posseduti dagli aspiranti Volontari;

e) aggiornare l'elenco dei Volontari e le schede di assegnazione del materiale;

f) seguire gli aspetti organizzativi dei percorsi di formazione;

g) assegnare ad ogni singolo Volontario le dotazioni personali e strumentali in uso;

h) predisporre la modulistica necessaria al funzionamento del Gruppo Comunale;

i) conservare tutti i documenti relativi al Gruppo Comunale, trattando i dati personali nel rispetto della normativa vigente.

9 - Al Coordinatore operativo compete la programmazione dei turni di reperibilità propri e dei volontari/e del Gruppo, oltre al costante aggiornamento dei dati relativi agli elenchi di materiali, mezzi, strumenti assegnati in uso al Gruppo dal Comune.

10 - Il Coordinatore operativo porta a conoscenza dei componenti del Gruppo le direttive impartite dal Sindaco ed è responsabile dei rapporti con i coordinamenti territoriali e con le "Funzioni volontariato" delle diverse sale operative del territorio.

11 - Il Coordinatore operativo provvede a trasmettere al Sindaco una relazione dettagliata sull'attività svolta dal Gruppo nell'anno precedente.

12 - L'Assemblea ai sensi dell'art. 15 comma 5, elegge un Vice-Coordinatore, secondo le medesime modalità di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo, che coadiuva il Coordinatore e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

13 - In caso di dimissioni del Coordinatore operativo, il Vice-Coordinatore si sostituisce nelle funzioni e convocherà l'assemblea dei volontari per la nomina di un nuovo Coordinatore operativo.

#### **Articolo 18 - Organizzazione operativa del Gruppo**

1 - In base a quanto previsto dal Piano di protezione civile del Comune e ai rischi del territorio, l'Assemblea/Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, individua le proprie specializzazioni all'interno di quelle previste dal R.R. 10/2022, compatibilmente con le proprie risorse umane e le competenze dei propri volontari.

2 - Il Gruppo garantisce ad ogni volontario la più ampia libertà di esprimere le proprie capacità e specialità nell'ambito delle attività di Protezione Civile.

3 - Il Gruppo si può organizzare in sezioni operative strutturate in funzione delle competenze e risorse disponibili, ed in particolare possono essere individuate Squadre operative e affidati incarichi operativi.

4 - Durante le emergenze il Gruppo, anche strutturato in varie squadre, su indicazione del Sindaco e sotto la guida del Coordinatore operativo, ai sensi del disposto dell'articolo 12, comma 5, del d.lgs. n. 1/2018, può prestare i primi interventi come previsti e con le modalità dell'articolo 41 comma 2 del citato d.lgs. n. 1/2018.

5 - In presenza delle istituzioni ufficialmente preposte a svolgere attività di emergenza e soccorso, il Gruppo si mette a loro disposizione ed opera in stretto raccordo con le stesse.

6 - Durante lo svolgimento delle attività approvate e programmate, il Gruppo gestisce in autonomia tali attività, informando preventivamente il Sindaco, anche tramite la struttura comunale di protezione civile.

#### **Articolo 19 - Sede Operativa, attrezzature/dotazioni tecniche, vestiario e DPI**

1 - Il Comune garantisce l'efficace funzionamento del Gruppo Comunale ed a tale proposito si impegna, nei limiti delle disponibilità di bilancio esistenti, a dotarlo di una sede operativa attrezzata ed arredata nonché di adeguate attrezzature. La sede operativa è di responsabilità del gruppo comunale di protezione civile per le funzioni riguardanti la pulizia, la manutenzione, il corretto utilizzo, la dispensazione delle chiavi. È compito del comune assicurare un idoneo servizio di sicurezza quale il sistema di allarme che permette di assicurare la vita ed i beni nonché i documenti sensibili all'interno della sala. Le spese ordinarie e straordinarie di manutenzione sono a carico del Comune.

2 - I locali e le attrezzature messe a disposizione del Gruppo Comunale devono essere mantenute in perfetto stato di efficienza e possono essere utilizzate esclusivamente per le attività di protezione civile. Il Coordinatore del Gruppo dovrà tenere ed aggiornare un registro dei mezzi e delle attrezzature in dotazione al Gruppo Comunale, segnalando al Sindaco ogni eventuale necessità a riguardo.

3 - I volontari del Gruppo sono autorizzati all'uso dei locali, dei materiali, dell'abbigliamento tecnico, delle attrezzature e dei veicoli comunali loro affidati, secondo la specifica disciplina del Comune, in maniera compatibile con l'operatività del Gruppo, per l'espletamento dei compiti di protezione civile disposti dalla struttura di protezione civile comunale.

4 - Il Comune, con specifiche modalità dallo stesso definite, fornisce al Gruppo mezzi e attrezzature tecniche ritenute necessarie e idonee allo svolgimento delle attività del Gruppo.

5 - Il Comunale si impegna a stanziare annualmente una somma da destinare allo svolgimento delle attività del Gruppo Comunale, in relazione alle richieste pervenute e tenuto conto dei limiti delle disponibilità di bilancio; analogamente si impegna a partecipare ai bandi per l'assegnazione di finanziamenti alle attività del Gruppo Comunale, sempre nei limiti delle disponibilità di bilancio qualora trattasi di finanziamenti di quote parte di progetti.

6 - Il volontario può utilizzare tutti i mezzi e le attrezzature, a disposizione del Gruppo, secondo le procedure operative e le indicazioni del Coordinatore operativo, fatto salvo il possesso da parte dello stesso di competenze accertate, abilitazioni, certificazioni specifiche e, qualora richieste, patenti di guida.

7 - I veicoli in dotazione al Gruppo Comunale devono essere caratterizzati da segni distintivi e dai dispositivi acustici e di illuminazione previsti dalla normativa vigente; il conducente del veicolo è responsabile dello stesso e della sua custodia all'esterno della rimessa nonché del materiale a bordo, fermo restando l'individuale responsabilità dei Volontari nell'utilizzo delle attrezzature.

8 - Ad ogni utilizzo dei veicoli in dotazione al Gruppo Comunale, il conducente è tenuto a redigere un apposito verbale indicando orario dell'uscita, motivazione della stessa, destinazione finale, orario di rientro e distanza percorsa; dovrà altresì far constare eventuali anomalie sull'andamento del mezzo.

9 - Gli oneri relativi a manutenzioni, riparazioni ed assicurazioni sono a carico del Comune, che esercita la funzione di controllo del buon impiego e conservazione dei beni.

10 - Il Comune si rivale sui responsabili per i costi derivanti da eventuali danni causati da uso improprio e negligenza da parte dei volontari iscritti.

11 - Al Gruppo possono essere concesse in uso attrezzature tecniche e mezzi resi disponibili al Comune da parte di altri soggetti.

12 - Ai Volontari effettivi sarà rilasciato apposito tesserino di riconoscimento, completo di fotografia in formato tessera, che ne certifichi le generalità, l'appartenenza al Gruppo Comunale.

13 - Compatibilmente alle disponibilità di spesa, a tutti i Volontari effettivi verrà fornita l'uniforme prevista dalla normativa regionale nonché i dispositivi di protezione individuale (DPI) adeguati alle attività da svolgere: ogni Volontario è responsabile del materiale ricevuto in dotazione, che dovrà constare da apposito verbale, ed è tenuto a mantenerlo efficiente ed in ordine, segnalando tempestivamente rotture e/o malfunzionamenti ed eventualmente chiedere il suo reintegro o la sua sostituzione.

14 - Agli aspiranti Volontari potranno essere forniti capi di abbigliamento e dispositivi di protezione individuale in relazione alle disponibilità di spesa e tenuto conto delle loro possibilità di impiego operativo.

#### **Articolo 20 - Norme amministrative e finanziarie**

1 - Il Comune, mediante i propri uffici, cura la gestione amministrativa del Gruppo, in conformità a quanto previsto dall'articolo 35, comma I, lettera a) del d.lgs. n. 1/2018.

2 - Nel bilancio del Comune sono previsti:

a) Capitoli di entrata in cui saranno introitate le somme eventualmente provenienti da contributi, Enti, sponsorizzazioni, donazioni ecc...

b) Capitoli di spesa su cui dovranno essere previsti i fondi sui quali verranno imputati gli oneri relativi all'attività di gestione del Gruppo.

3 - Tali risorse saranno assegnate e gestite secondo quanto disposto dalle normative in materia.

4 - Il Comune ai sensi del comma 1) provvede al deposito degli atti e all'aggiornamento delle informazioni al RUNTS, ai sensi dell'articolo 20 del D.M. 106/2020, in quanto compatibile.

#### **Articolo 21 - Scioglimento del gruppo comunale**

1 - Il Consiglio Comunale, qualora venissero meno i presupposti che hanno determinato l'istituzione del Gruppo Comunale ovvero in caso di gravi e diffuse inadempienze e violazioni del presente Regolamento, ne dispone lo scioglimento, adottando specifica deliberazione su proposta del Sindaco.

2 - Il Consiglio Comunale può altresì disporre lo scioglimento del Gruppo Comunale in adesione ad una proposta in tal senso avanzata dall'Assemblea dei Volontari ed approvata con la maggioranza qualificata dei due terzi dei Volontari effettivi, motivata dalla volontà di costituire un'Associazione senza fini di lucro, fermo restando che gli eventuali rapporti futuri con la nuova Associazione devono essere regolati con apposita Convenzione che disciplini il mantenimento.